

TORNATA DELL'8 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Osservazioni al verbale del senatore Plezza — Presentazione di un progetto di legge per un mutuo a carico della provincia di Cuneo — Seguito della discussione e approvazione del progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Novara — Relazione sui progetti di legge: 1° Spesa straordinaria per la demolizione dell'avancorpo del palazzo ducale di Genova; 2° Concessione della strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore; 3° Spese per riparazioni ai fabbricati della polveriera di Borgo Dora — Discussione immediata, ed approvazione dei medesimi — Relazione sul progetto di legge per lo stabilimento dell'imposta prediale in Sardegna — Interpellanze del senatore Plezza intorno alla legge d'imposta sui fabbricati — Suo voto motivato — Parlano il ministro delle finanze, e i senatori Nigra, De Cardenas, Sclopis, e Alfieri — Altri voti motivati dei senatori Sclopis e Nigra — Osservazioni del ministro dell'interno, dei senatori Plezza, Sclopis, Jacquemoud, del ministro delle finanze, e del senatore Des Ambrois — Il senatore Nigra ritira il suo ordine del giorno — Adozione dell'ordine del giorno motivato del senatore Sclopis.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

PROVANA DEL NARBONNE, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

PLEZZA. Domando la parola per un'osservazione al processo verbale.

PRESIDENTE. Il signor senatore Plezza domanda la parola sull'atto verbale; io gliela concedo.

PLEZZA. L'ho domandata semplicemente per osservare che la prima volta in cui nel verbale si accenna la risposta fatta da me, si dice che il senatore Plezza relatore ha ribattuto gli argomenti del signor ministro dei lavori pubblici ed ha persistito negli emendamenti. Siccome anche ieri nelle risposte dei signori ministri pareva si facesse soltanto caso dell'opinione personale del relatore, durante la battaglia che ebbe luogo tra il Ministero e l'ufficio centrale, perciò desidererei che si dicesse, che l'ufficio persiste negli emendamenti proposti e non il relatore, perchè io non ho fatto che rappresentare l'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Accolla quest'osservazione, s'intende l'atto approvato, poichè non dà luogo ad altri richiami.

PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA PROVINCIA DI CUNEO A CONTRARRE UN MUTUO.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno ha la parola.
FRANZATI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, col quale viene autorizzata la provincia di Cuneo a contrarre un mutuo, onde soddisfare agli impegni verso la società della strada ferrata di Savigliano, facendole inoltre facilità di eccedere nel bilancio divisionale il limite massimo dell'imposta divisionale che è fissato dalla

legge del 2 ottobre 1848, e di poter vincolare all'uopo i bilanci avvenire. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 920-923.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA TORINO A NOVARA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione, ieri cominciata, sulla legge riguardante la ferrovia di Novara.

Il Senato ha chiusa la discussione generale; deve dunque passarsi a quella degli articoli. Nella chiusura di questa discussione generale era intendimento del Senato che fosse compresa anche quella di qualunque ulterior obiezione volesse farsi sopra il capitolato di concessione e sopra lo statuto sociale, giacchè dopo aver rigettati gli emendamenti principali che si proponevano dall'ufficio centrale, era naturale conseguenza che gli emendamenti minori non dovessero essere messi in discussione.

Siccome però, oltre gli emendamenti che riguardano il capitolato di concessione e lo statuto sociale, havvi ancora nel progetto della Commissione un emendamento che colpisce la legge istessa, vale a dire, un emendamento all'articolo 4 della medesima, così io credo opportuno d'interrogare l'ufficio centrale, per sapere quale sia il suo intendimento sul conto da tenersi di questo emendamento.

PLEZZA, relatore. L'ufficio centrale, avendo visto essere ferma sentenza del Senato di approvare a qualunque costo la

legge e di passare sopra gli emendamenti proposti, colla prova che ne ha dato rigettando i più importanti, mosso più che da qualunque altra considerazione da quella di non frapporte ritardo, acconsente a che sia tralasciata la discussione di quegli emendamenti che sono di minor importanza.

Esso sentesi però in dovere di dichiarare che persiste nell'opinione che ha spiegato, e mentre desidera che i suoi timori, le sue previsioni non abbiano a realizzarsi nel cattivo andamento della società della ferrovia, desidera pure che tutte le previsioni ministeriali di prosperità di questa società abbiano a raggiungere il loro compimento, non ostante le imperfezioni ravvisate nel modo in cui è organizzata.

Con questa dichiarazione acconsente a che il Senato passi alla votazione della legge anche senza la discussione degli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Ho l'onore di leggere l'articolo primo del progetto ministeriale :

« Art. 1. Sarà costruita una strada ferrata da Torino per Vercelli a Novara in conformità del progetto Woodhouse, del capitolato di concessione annesso sotto il numero 1, e del contratto che il ministro sotto la sua responsabilità è autorizzato a contrarre col signor Brassey, conformemente alle intelligenze prese con esso in data 21 aprile 1852, ed annesso sotto il numero 2. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il capitale necessario per questa impresa verrà riunito mediante l'emissione di trentadue mila azioni in conformità dell'articolo 5 degli statuti annessi sotto il numero 4 che sono approvati.

« Il Governo provvederà per l'emissione dei titoli provvisori. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le azioni di cui all'articolo precedente verranno ripartite come segue :

« 1° Un quarto all'appaltatore in pagamento in parte dei lavori ;

« 2° Un quarto al pubblico per mezzo di sottoscrizione ;

« 3° Una metà a carico dello Stato col concorso delle divisioni, provincie, comuni, e di altri corpi morali interessati. Potrà anche lo Stato cederne ai privati, qualora sia esaurito il quarto riservato al pubblico dal secondo alinea del presente articolo. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le divisioni amministrative e le provincie restano autorizzate colla presente a contrarre i prestiti di cui potranno abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni che già hanno sottoscritte, o siano per sottoscrivere, serbate però le norme consuete di amministrazione. »

(È approvato.)

« Art. 5. Per le sottoscrizioni di cui al numero 2 dell'articolo 3 verranno per cura del Governo aperti dei registri nelle città principali dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 6. Coloro che sottoscrissero prima d'ora delle azioni, avranno un diritto di priorità su tutti i sottoscrittori posteriori, purchè rinnovino le loro domande nel termine che verrà a tale effetto determinato dal Governo. »

(È approvato.)

« Art. 7. Fra gli azionisti rimarrà stabilita una società anonima.

« I doveri e i diritti dei soci, e l'amministrazione della società saranno regolati sugli statuti annessi sotto il numero 4.

« La società s'intende costituita colla sola sottoscrizione dei tre quarti del capitale sociale. »

(È approvato.)

« Art. 8. La società dovrà uniformarsi tanto per la costruzione della strada, che per l'esercizio di essa alle condizioni stabilite nel capitolato di concessione annesso sotto il numero 1. »

(È approvato.)

« Art. 9. Per far fronte al pagamento delle azioni a carico dello Stato sarà aperto sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici un credito d'un milione e duecento mila lire per l'anno 1852; il rimanente della somma sarà stanziato nei successivi bilanci 1853 e 1854. »

(È approvato.)

RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA SPESA NECESSARIA ALLA DEMOLIZIONE DELL'AVANCORPO DEL PALAZZO DUCALE DI GENOVA.

PRESIDENTE. Il signor senatore Colla è pregato di fare il rapporto sul progetto di legge riguardante la demolizione dell'avancorpo del palazzo Ducale di Genova.

COLLA, relatore. Se il Senato consente che la relazione sia verbale, io non ho difficoltà di così esporla. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 916.)

PRESIDENTE. Lo scopo di questa legge, la sollecitudine con cui è addomandata e l'imminente proroga del Parlamento, mi conducono a proporre al Senato che voglia, ad esempio di ciò che in casi simili si è praticato, ed in conformità dell'articolo 20 del nostro regolamento, procedere senza più alla discussione e votazione di questa legge.

Se nulla avvi in contrario, io porrò ai voti questa mia proposta.

Chi l'approva, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato assente.)

Darò quindi lettura del relativo progetto. (Vedi appresso)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se non chiedesi la parola, ponga ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Nel rileggere l'articolo 1°, e prima di porlo in votazione, debbo notare che vi è occorso un errore tipografico: invece di lire 174,000, devesi leggere 164,000.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria nuova di lire 164,907 centesimi 30 per la demolizione dell'avancorpo del palazzo Ducale di Genova, e per costruzioni ed ampliazioni allo stesso palazzo. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale spesa sarà iscritta per la concorrenza di lire 80,000 nel bilancio dell'azienda generale di finanze del corrente anno 1852 in apposita categoria, e per le rimanenti lire 84,907 30 in quello del venturo anno 1853. »

(È approvato.)

« Art. 3. La somma di lire 9701 28 stanziata nella categoria 25, Demolizione dell'avancorpo del palazzo Ducale di Genova, del bilancio passivo di detta azienda pel corrente anno 1852, sarà abbandonata nello spoglio come spesa di meno. »

(È approvato.)

« Art. 4. I materiali provenienti dalla demolizione suddetta

peritati in lire 11,907 30 saranno ceduti all'appaltatore in diminuzione del prezzo d'asta. »

(È approvato.)

« Art. 5. La somma di lire 50,000 che il municipio di Genova, a tenore dell'articolo 3 della legge del 5 giugno 1850, è tenuto di pagare per suo concorso nella spesa anzidetta, sarà versata nelle casse dello Stato con applicazione ad apposita categoria, da istituirsi nel bilancio attivo 1852 e susseguenti. »

(È approvato.)

RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA BRA A CAVALLERMAGGIORE.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli, relatore del progetto di legge sulla strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore.

SAULI, relatore, legge la relazione. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 940.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di rassegnare al Senato la proposta medesima che ho fatto già per la legge testè votata.

Chi approva la discussione immediata di questa legge, voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

La legge è del seguente tenore. (Vedi appresso)

Propongo la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. La società anonima costituita con atto delli 28 gennaio 1852, approvata con reale decreto 18 aprile stesso anno, è autorizzata a costruire una strada ferrata che dalla città di Bra metta a Cavallermaggiore. »

(È approvato.)

« Art. 2. La stessa società è e rimane concessionaria di tale strada, sotto l'esatta osservanza delle clausole e condizioni del capitolato annesso alla presente legge in data 30 giugno 1852. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici e quello delle finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserita nella raccolta degli atti del Governo. »

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Colgo quest'opportunità per rinnovare un suggerimento, già altre volte espresso, che cioè si ometta nelle leggi quest'ultimo articolo, il quale è assolutamente inutile.

CERRARIO, ministro delle finanze. Non è un articolo di legge.

DI POLLONE. Aggiungerò un'osservazione sotto questo stesso rapporto. Qui l'articolo è inutile, ma almeno è sottoposto alla sanzione del Senato. Vi è occorso il caso che una legge è stata discussa ed approvata dalle Camere in cui questo articolo non figurava, e vi è stato aggiunto negli uffici del Ministero; dimodochè mi pare che lo sconcio sia maggiore, perchè è una legge con un articolo non stato votato nè dall'una, nè dall'altra Camera.

CERRARIO, ministro delle finanze. Questo non è un articolo; esso è una conseguenza naturalissima ed inevitabile del sistema costituzionale, che le disposizioni di legge siano

affidate per l'esecuzione loro all'uno od all'altro dei ministri responsabili.

DES AMBROIS. Io credo che l'esecuzione di una legge non è affidata soltanto ai ministri, ma principalmente ai magistrati ed a tutti i cittadini.

Quest'espressione usata nel terminare le leggi non mi pare conforme ai principii costituzionali, ma è bensì propria dei decreti reali piuttosto che delle leggi.

PRESIDENTE. Io però non posso prescindere dal metterlo ai voti per non guastare l'integrità della legge.

Pongo ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA SPESA PER RIPARAZIONI AI FABBRICATI DELLA POLVERIERA DI BORGO DORA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Prat, relatore del disegno di legge per autorizzazione di spesa onde riparare i fabbricati della polveriera di Torino.

PRAT, relatore, legge la relazione. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 914.)

PRESIDENTE. Sorge la convenienza per non dire la necessità di adottare riguardo a questa legge l'istesso provvedimento, che il Senato ha già adottato per le due leggi che l'hanno preceduta.

Chiedo il voto del Senato per la discussione immediata di questa legge.

Chi approva voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non domandando alcuno la parola, pongo ai voti la chiusura.

« Chi vuol chiudere la discussione generale, sorga. »

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di rileggere l'articolo 1°:

« Art. 1. È autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire 15,300 alla categoria 32^a, Direzione di Torino (spese straordinarie) del bilancio passivo pel 1852 dell'azienda generale dell'artiglieria e delle fortificazioni e fabbriche militari, per riparazioni urgenti ai fabbricati attinenti alla fabbrica a polveri del borgo Dora in Torino. »

(È approvato.)

« Art. 2. In compenso di detta spesa nuova è ordinata un'economia per l'egual somma di lire 15,300 ripartita sulle seguenti categorie del surriferito bilancio:

« Categoria 13^a, Direzione di Torino (spese ordinarie) — Articolo 1. Torino, fabbricati ad uso militare in città e dipendenze. L. 6,300

« Categoria 32^a, Direzione di Torino (spese straordinarie) — Articolo 2. Opere per lo stabilimento dell'apparato del carbonizzatoio a vapore della regia fabbrica a polveri, ecc. » 9,000

Totale. L. 15,300

(È approvato.)

« Art. 3. Pel pagamento di siffatta spesa, tenuto conto del fondo di lire 9,000 restante disponibile alla mentovata categoria 32^a per effetto dell'economia ordinata col precedente articolo 2, è autorizzato alla categoria medesima un credito supplementario di lire 6,300. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. Prima di procedere ai quattro squittini delle leggi ora votate debbo informare il Senato che il signor senatore Vesme, il quale aveva ritirato il rapporto ieri presentato riguardante la legge per lo stabilimento dell'imposta prediale in Sardegna, e ciò per alcune aggiunte necessitate dalla lettura, che doveva farsi nel seno della stessa Commissione, del suo lavoro, lo ha oggi, dopo averlo riletto alla medesima, presentato di nuovo sul banco della Presidenza. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 810.)

Questo rapporto sarà dato alle stampe e distribuito.

Si apre lo squittino sulla legge per la ferrovia di Novara.

Risultamento della votazione:

Votanti	56
Voti favorevoli	49
Voti contrari	7

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittino per la legge della demolizione dell'avancorpo del palazzo ducale di Genova.

Risultamento della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	48
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

Viene ora lo squittino per la legge di concessione della strada ferrata da Cavallermaggiore a Bra.

Risultamento della votazione:

Votanti	53
Voti favorevoli	53
Voti contrari	0

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Si procede allo squittino per la legge concernente le riparazioni alla polveriera del borgo Dora.

Risultamento della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	50
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

Prego i signori senatori a riprendere i loro stalli.

INTERPELLANZA DEL SENATORE PLEZZA SUL MODO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE D'IMPOSTA SUI FABBRICATI.

PRESIDENTE. Accordo la parola al senatore Plezza per le interpellanze già dal Senato ammesse.

PLEZZA. Io spero che alcuni dei signori senatori, e anche tutti, potranno richiamarsi alla memoria una lunga discussione che ha avuto luogo in Senato nell'occasione della legge d'imposta sui fabbricati.

In quella discussione io aveva proposto un emendamento affinché fosse dichiarato esplicitamente, che i fabbricati i quali in alcune provincie sono sottoposti già per leggi antiche a delle imposte, fossero esonerati dall'imposta antica, e non rimanessero soggetti che alla nuova.

Allora il Ministero dichiarò formalmente che sarebbero andati esenti intieramente dall'imposta antica, di modo che si sarebbe annullato quel di più che pagassero oltre l'imposta nuova, e per i fabbricati rurali, che colla legge nuova sono dichiarati esenti dall'imposta, essi sarebbero totalmente esenti anche dall'imposta antica.

Ciò ha dichiarato allora il Ministero nel modo più esplicito e più formale. Allora la Commissione del Senato, e parecchi senatori hanno dichiarato che quello era il preciso senso della legge; e la stessa dichiarazione del Ministero è stata rinnovata alla Camera dei deputati.

Ora, venutosi all'applicazione della legge, si sono bensì fatti i ruoli dell'imposta nuova, e si sono mandati a pubblicare per renderli obbligatori, ma senza il contemporaneo scarico dell'imposta antica. Alcune comunità hanno rifiutato di pubblicare quei ruoli perchè incompleti, dicendo che mancava il ruolo di scarico portato dalla legge; ed allora il Ministero, interpellato prima dall'intendenza generale di Novara, e poscia da me, che gli ho presentato le carte di questa pratica, ha risposto che non poteva esonerare dal pagamento dell'imposta antica, perchè non essendo espresso nella legge sull'imposta dei fabbricati esplicitamente che si annullava l'imposta antica, essa rimaneva tuttora in vigore, e per toglierla fosse necessaria una legge nuova.

Intanto i contribuenti di quelle provincie seguitano ad essere obbligati a pagare due imposte, cioè la nuova e quella antica, contro la espressa dichiarazione, e contro il senso della legge d'imposta sui fabbricati; e nello stesso tempo, nel caso che, appoggiandosi alle risultanze delle due Camere legislative, qualcheduno si opponga al pagamento, è soggetto ad atti odiosi, ed anche a spese, le quali sono indebite.

Prego il Senato di avere pazienza se dovrò annoiarlo leggendogli dei tratti della discussione che ebbe luogo in Senato e nella Camera elettiva, affine di fargli vedere che non c'è mai stata dichiarazione ministeriale tanto formale, tanto esplicita, tanto ripetuta come questa; che non c'è mai stata nessuna dichiarazione ministeriale, la quale sia stata accettata dalle Camere legislative in modo così esplicito e così concorde; dichiarazione la quale meno d'ogni altra debbe lasciar luogo a dubbi; eppure è per l'oggetto di questa dichiarazione, che io mi trovo obbligato a ricorrere al Senato, per invocare il di lui appoggio affinché la legge sia applicata nel senso in cui i legislatori hanno inteso che sia applicata.

La prima citazione che farò è nella discussione del 21 gennaio 1851. Discutendosi l'articolo 1° di quella legge il signor senatore Alfieri osservava:

« Nel leggere l'articolo primo della legge, io rimasi in dubbio se il senso nel quale si deve intendere l'articolo medesimo sia assoluto o relativo.

« Infatti, l'articolo 1° dice:

« Le case e gli edifizii di cui all'articolo 400 del Codice civile andranno soggetti ad un'imposta uniforme eguale al decimo del loro reddito netto. » All'articolo 15 poi trovasi scritto che « nella quota d'imposta dovuta per la presente legge s'imputerà la somma che già si paghi per ciascun fabbricato od edificio, compresa l'area, secondo l'attuale suo allibramento. »

Fra queste case ed edifizii che vengono assoggettati alla nuova tassa colla presente legge ve ne sono molti che già attualmente pagano una imposta. La legge vuole che la misura sia giusta ed equa; ma io suppongo, e forse non senza qualche fondamento, che per gli edifizii tassabili e contemplati nella legge, alcuni ve ne possono essere che attualmente paghino di più del decimo.

« Ora, io domando se l'articolo 1° è assoluto in questo senso; allora quando si verificherà il caso che io accennai, non solamente si debbe imputare la tassa che si paga, ma si deve ridurre, ove sia maggiore di quella stabilita dalla presente legge, perchè essa suppone, come diceva poco fa, che questo decimo sia l'imposta giusta, equa e conveniente a cui debbono soggiacere. »

Il Ministero poi per bocca del regio commissario, signor Arnulfo, rispondeva così:

« L'articolo della legge di cui si ragiona vuole essere inteso precisamente, a senso mio, come l'onorevole senatore accennava, vale a dire, che trovandosi dei fabbricati, i quali attualmente siano già imposti di una somma eccedente il decimo, debbono essere scaricati di tale eccedente. Già ebbi l'onore di dire al Senato che questa legge fu proposta per perequare i tributi, e non si perequerebbero, se si lasciasse che chi paga di più continui a pagare. Chi paga di meno, paghi fino alla concorrente del decimo. »

« Debbo però assicurare il Senato che i casi in cui i fabbricati paghino di più del decimo sono per lo meno un'eccezione, e che pel maggior numero non si paga somma qualsiasi, ovvero non si paga, salvo per l'area su cui sono edificati. »

« Io quindi non esito a dichiarare che il Governo ha proposta la legge, di cui si ragiona, nel senso anche di scaricare chi troppo paga, e doversi in tal modo applicare. »

E il senatore Des Ambrois aggiunge:

« La Commissione ha trattata nel suo seno la questione, e la intese precisamente nel senso come ha ora espresso il regio commissario. »

Nel giorno 25 gennaio seguiva la discussione, ed io, sebbene avessi sentito queste formali dichiarazioni, pure non era intieramente tranquillo, perchè mi pareva fosse bene inserire nella legge un articolo apposito, il quale dichiarasse esplicitamente questa intenzione dei legislatori, che cioè fossero annullate le imposte antiche, e faceva la seguente proposizione (Leggerò le prime parole per non annoiare il Senato, dovendo già, a mio malgrado, essere troppo lungo in queste citazioni):

« Cesseranno dal giorno della pubblicazione della presente legge di essere in vigore tutti i tributi diversi dall'attuale, che in alcune provincie sotto denominazione varie gravitano su ciascun fabbricato od edificio, compresa l'area, non che sui fabbricati rurali, dei quali si tratta all'articolo 4°, o sopra i fitti dei medesimi. »

A questa mia proposizione rispondeva il commissario regio in questi termini:

« Io non credo che sia da ammettersi l'aggiunta, l'emendamento o diversa redazione, che voglia dirsi, dell'onorevole senatore Plezza, in quanto che, se mira ad una deroga generale d'ogni legge contraria alla presente, non è necessaria, perchè sottintesa; se mira allo scopo a cui accennano i motivi da lui adottati, neppure la credo necessaria. Egli dice che colla presente legge si vuole stabilire una norma generale, che rifletta il tributo sui fabbricati, e ben dice. Ciò basta però per dedurre la conseguenza che, se vi ha fabbricato il quale già ora paghi di più di quanto sia per rilevare l'imposta che viene determinata dalla legge che si discute, debba essere scaricato del soprappiù. Sopra questa circostanza già si diedero schiarimenti in altra seduta del Senato, il quale mi pare siane rimasto soddisfatto: questa è la conseguenza naturale, inevitabile, del sistema, dello spirito che informa la legge. »

« Quando si vuole far una legge generale, è mestieri che chi paga di meno supplisca al mancante fino a giungere alla

norma stabilita dalla legge nuova, e chi paga di più venga ridotto alla stessa misura. Ma un altro motivo determina l'onorevole senatore, se mai non mi appongo, a chiedere che si determini nel modo più specifico accennato nel suo emendamento, quello cioè di togliere ai fabbricati rustici il pagamento del tributo della loro area, ed in ciò io credo che non possa... »

« PLEZZA. (Interrompendo) Non dell'area, ma dal tributo sulla casa adesso devono essere esenti, ed in alcune provincie oltre il censimento dell'area, vi è anche il censimento del fabbricato; quest'imposta si deve togliere affinchè tutte le provincie paghino in modo uniforme. »

« In alcune provincie e fra le altre, in quella che io abito, io sono censito in un catasto particolare aggiunto a quello antico dei fondi e dell'area; epperò... »

« COMMISSARIO REGIO. (Ripigliando) Vedo che l'onorevole senatore parte da una circostanza di fatto, che per verità non mi è nota, vale a dire che sianvi fabbricati rustici soggetti a tributo come fabbricati e non soltanto per l'area indipendentemente dai terreni coltivati ai quali inservono. In questo caso non è mestieri di fare aggiunta alcuna. »

« Di fatti, se l'onorevole senatore tiene conto della circostanza che questa è legge generale, ne deriva che l'esenzione stabilita all'articolo 4 favorisce necessariamente anche tali fabbricati semprechè sianvi allibrati i fondi coltivati cui inserono sulle stesse basi generalmente osservate, le quali determinano l'esenzione di cui all'articolo quarto; e non sianvi allibrati tanto di meno perchè il fabbricato si estimò a parte; ciò però dovrà dar luogo ad indagini per l'applicazione della legge, ma non deve determinare l'aggiunta chiesta all'articolo 15, il quale non ha altro scopo tranne quello di far sì che coloro i quali dovranno pagare per le case il tributo fissato dalla presente legge siano sgravate mediante imputazione di quel tanto che già paghino: abbiamo adunque un sistema generale in questa legge, il quale fa sì che tutte le altre disposizioni che non sono in armonia colla medesima debbano cessare; e perciò non si potrà più aver riguardo a ciò che si pagava prima. »

« I fabbricati dichiarati esenti da imposta colla presente legge saranno esenti se si troveranno nelle condizioni d'esenzione contemplate; quelli che pagavano una somma maggiore di quella determinata dalla presente legge subiranno una riduzione, e quelli che pagavano meno subiranno un aumento. »

« Io dunque respingo la redazione dell'articolo, non perchè sostanzialmente in massima generale non convenga nel principio ivi accennato, ma mi pare che la legge già dica abbastanza a tal riguardo, sia abbastanza chiara e precisa, considerandola, siccome è, legge che fissa il modo di regolare per l'avvenire l'imposta sui fabbricati. »

E poi dopo in un altro discorso ripeteva le stesse cose rispondendo al signor senatore Massa-Saluzzo, con queste parole (Sono parole del commissario regio):

« Fu detto sin qui, e non è posto in dubbio, che lo scopo di questa legge tende a supplire provvisoriamente al difetto di regolare catasto per i fabbricati, tende a provvedere con un regolamento generale al modo d'imporre le case. Ciò fu detto esplicitamente nella discussione; ma ciò è detto più chiaramente nella legge. Infatti l'articolo 1° dice: *Le case, gli edifici, di cui all'articolo 400 del Codice civile, andranno soggetti ad un'imposta uniforme eguale al decimo del loro reddito netto.* »

« Io credo che questa uniformità non si può altrimenti conseguire, salvo considerando per nulla tutto ciò che per i

fabbricati si praticò finqui; e quando la legge si vale di termini così generali, pare non si possa recare in dubbio che in parità di circostanze non si può fare distinzione per una data provincia, per una data località, perchè altrimenti la legge non avrebbe più uniformità ed eguaglianza, non userebbe più un uguale trattamento. Posto che la legge abbia questo scopo, il quale si manifesta nel suo spirito e nella sua lettera, noi dobbiamo ricorrere alla legge medesima per trovare le eccezioni, le esenzioni; ciò facendo, troviamo nell'articolo 4 che si dichiarano esenti da questa tassa i fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione della terra; questa è l'unica eccezione ammessa in considerazione dei terreni produttivi annessi a simili fabbricati, i quali terreni furono allibrati in una somma maggiore, avuto riguardo all'esistenza dei fabbricati medesimi.

« MASSA-SALUZZO. Domando la parola.

« COMMISSARIO REGIO. È quindi evidente la conseguenza che tutti i fabbricati rustici che trovansi nella condizione suaccennata, in vista della quale si è ammesso e redatto l'articolo 4, non possono essere colpiti da tassa.

« Considerato poi il reddito imponibile dei fabbricati determinato dalla presente legge come se fosse determinato da un regolare catasto, non pare necessaria la maggiore spiegazione che si vorrebbe introdurre.

« Per queste ragioni mi pare che la nuova redazione proposta dall'onorevole senatore sia sovrabbondante. »

Alla pagina 177 si ripeté l'istessa dichiarazione ancora. Il commissario regio dice :

« Ciò conduce a dire che la proposta dell'onorevole senatore Plezza, mentre non è in diretta opposizione collo spirito che informa la legge, parmi che sia tuttavia per lo meno sovrabbondante. »

In seguito il regio commissario risponde ad alcune osservazioni del signor senatore Massa-Saluzzo sull'istesso argomento, e poi alla fine, siccome il signor senatore Massa-Saluzzo aveva fatta la distinzione tra imposta di quotità ed imposta di ripartizione, risponde :

« Prendo la parola unicamente per osservare che il modo di far pagare, cioè per quotità o per ripartimento, non altera l'applicazione dell'articolo che discutiamo, poichè l'articolo 15 dice: « Nella quota d'imposta dovuta per la presente legge s'imputerà la somma che già si paghi per ciascun fabbricato od edificio, compresa l'area, secondo l'attuale allibramento.

« Quindi con qualunque mezzo si determinasse prima d'ora il dovuto per le case, comunque col metodo di ripartizione, la legge a quest'articolo stabilisce in sostanza che quel che già si paga è da dedursi.

« Quando abbiamo una locuzione così esplicita che si riferisce a quel che già si paga e non al modo con cui si faccia pagare, sembra non si possa dubitare che tutto ciò che già si contribuisce all'erario per i fabbricati ai quali è applicabile questa legge, debba essere imputato. »

E poco dopo soggiunge :

« Questa non è più una questione che riguardi l'articolo 15. Abbiamo già detto che quel fondo il quale dalla legge attuale è esente, debba esserlo per l'avvenire, benchè attualmente paghi.

« Questa legge è fatta per norma generale avvenire; a taluno profitterà poichè pagherà meno, a taluno sarà onerosa in confronto di ciò che ora corrisponde all'erario, ma sarà eseguita per tutti in modo uniforme in avvenire. »

Indi prese la parola il signor senatore Alfieri e disse che aveva appoggiato il mio emendamento, ma che credeva che non dovesse essere ammesso per due ragioni :

« Non approvarei (egli dice) l'emendamento per due ragioni: la prima perchè, consentendo in ciò coll'onorevole regio commissario, io credo che i termini formali, assoluti dell'articolo primo possano levare ogni difficoltà di men retta interpretazione che cada ad aggravio dei cittadini; ed in secondo luogo sarei disposto a negare il mio voto all'emendamento, perchè credo in qualche modo già pregiudicata la questione dal procedere del Senato in una delle scorse tornate, nella quale io domandava all'onorevole regio commissario come si procederebbe nel caso ove un contribuente già fin d'ora pagasse di più di quel decimo che gli toccherà pagare pel reddito che gli appartiene secondo il disposto della nuova legge, poichè in quel caso non si tratta solo di imputazione, ma bensì di vera riduzione. Ed il Senato, quantunque io creda fosse consenziente al sentimento che mi muoveva, e che io stimo sentimento di giustizia, non insistè perchè s'introducesse nella legge una modificazione, mediante la quale meglio venisse spiegato questo intendimento della legge medesima, cioè che in nessun caso i proprietari di case e di fabbricati in essa legge contemplati, fossero tenuti al pagamento di più del decimo del reddito, detratto il quarto od il terzo secondo la specialità del caso.

« Quindi non saprei vedere come non si ravvisi difficoltà a che sia interpretata in questo modo la legge, quando si tratta di riduzione, d'imputazione, e poi la stessa interpretazione, la stessa retta applicazione della legge non si creda potersi fare partendo dai termini precisi dell'articolo 1, quando si tratta non più d'imputazione, non più di riduzione, ma di annullamento di una contribuzione, la quale per l'effetto della legge presente venga diminuita.

« Quindi, quantunque to acconsenta nei principii emessi e dal senatore Plezza e dal senatore Mazza Saluzzo, non credo tuttavia che il Senato debba accogliere l'emendamento stato proposto. »

E vedono che non fu accolto il mio emendamento, non perchè vi urtasse contro la provvidenza della legge, ma solo perchè si credeva che non era necessario stantechè era unanime l'accordo tra il Ministero ed il Senato sul modo d'intendere la legge.

Indi alla pagina 178 si dice dal commissario regio :

« Io mantengo le spiegazioni date precedentemente e le mantengo perchè lo scopo della legge è di far sì che un solo contributo prediale colpisca le case, o sia che si determini per ripartimento o per quota.

« Siamo tutti d'accordo che non è per mettere una soprattassa che si vuol fare questa legge, ma per assoggettare ad una sola tassa prediale uniforme le case.

« Si è detto molte volte che questa legge deve tener luogo interinalmente del catasto per le case e deve fare per questo lo stesso ufficio cui serve il catasto per i beni fruttiferi. Questo dà norma al riparto del tributo, offrendo il rilevare del reddito imponibile dei beni coltivi; la presente legge darà norma del reddito imponibile per le case. Ma una sola contribuzione prediale si pagherà per queste e per quelli all'erario.

« Per maggior chiarezza, l'onorevole preopinante veniva opportunamente accennando un esempio: cioè che se in un dato paese le case pagano ora 100 mila lire di tributo prediale all'erario, e se il decimo del reddito delle case stesse fissato dalla presente legge rileva a lire 100 mila, tali case pagheranno lire 200 mila, se non si dispone in contrarie o con una clausola espressa in questa legge.

« Questo non è lo scopo cui tende la legge che ci occupa, la quale stabilisce un'imposta sola, uniforme sul reddito delle

case; altrimenti, nel senso del preopinante, la legge avrebbe per conseguenza di stabilire non più una misura per la contribuzione prediale, non sarebbe più una specie di catasto delle case, ma sarebbe un'aggiunta all'imposta prediale esistente, una sopratassa prediale, il che assolutamente rimane escluso dal tenore della legge che cade in discussione.

« La legge intende colpire di un solo tributo le case e non di assoggettarle, dirò così, al tributo vecchio ed al tributo nuovo. »

Indi ripete ancora le stesse cose nella stessa discussione qualche momento dopo; e poi nella colonna terza il senatore Maestri spiegava l'articolo della legge in questo modo:

« Egli dubita che la casa del colono debba essere esente, e pensa che debba soggiacere alla legge esistente. Sommo giureconsulto come egli è (rispondeva ad una difficoltà mossa dall'onorevole senatore Di Collegno), sa meglio di me che la legge posteriore deroga all'antecedente: *Lex posterior derogat priori*.

« E vi deroga, quantunque non lo dica espressamente: bastando che l'ultima sia contraria alla prima.

« Ora la nuova legge stabilisce una contribuzione generale per gli edifizii, una contribuzione fondiaria e diretta e dispone che per l'avvenire le case e gli edifizii, di cui all'articolo 400 del Codice civile, pagheranno una *imposta uniforme uguale al decimo del loro reddito netto*.

« Dunque in avvenire, dal dì in cui andrà in vigore la nuova legge, le case e gli edifizii pagheranno tutti questa tassa uniforme del decimo, nè più, nè meno.

« A questa imposta generale è fatta un'eccezione all'articolo 4, la quale dichiara esenti i *fabbricati rurali che inseriscono esclusivamente alla coltivazione delle terre*.

« Dunque al giorno in cui andrà in vigore la nuova legge i detti fondi rurali saranno esenti dall'imposta sulle case, se mai vi fossero soggetti per una legge antecedente.

« Questa è abrogata dalla nuova legge.

« Il fondo rurale godrà dell'esenzione.

« Al fondo rurale è estraneo l'articolo 15.

« L'articolo 15 è una conseguenza dell'articolo 1°, il quale non volendo che alcuna casa paghi più del decimo della rendita netta, era conseguente che l'imposta precedente, a cui una casa soggiacesse, fosse imputata nella nuova.

« La legge non impone una *sopratassa* ma una *tassa fissa ed uniforme*, e sarebbe *sopratassa* quando ad un fabbricato, su cui già pesa l'imposta, si aggiungesse la nuova. »

PRESIDENTE. Mi pare che il Senato sia già pago delle citazioni da lei fatte.

PIZZA. Per non seguitare più oltre nelle stesse ripetizioni, io dirò solo la conclusione di questa discussione. Ho ritirato il mio emendamento con queste parole:

« Stante le spiegazioni date dal signor commissario regio, dalle quali appare che con questa legge sono annullate le imposte sui fabbricati rurali in quelle provincie in cui sono in vigore, come, per esempio, nella Lomellina, e ridotte le imposte degli altri fabbricati alla misura dell'imposta stabilita con questa legge, cioè al decimo del reddito netto, ritiro il mio emendamento. »

Nel mese di giugno si sono fatte delle interpellanze nella Camera dei deputati sull'istesso argomento; appunto perchè sono venuti dei reclami dalle provincie interessate, le quali non vedendo a fare il catasto dello scario dell'imposta antica, dubitavano si volesse farla ancora pagare; ed in quella

discussione essendo stato interpellato il ministro delle finanze, signor Di Cavour, dal signor deputato Robecchi, il quale concludeva le interpellanze in questi termini:

« Ora io domando: perchè li possessori di case in quelle provincie dovranno andar soggetti a questo maggiore tributo dal quale vanno esenti tutti li possessori di case delle altre provincie dello Stato? »

« Proporrei quindi che la Camera dichiari abolito il censo imposto nel 1800 dal Governo della Repubblica Cisalpina sulle case nelle provincie già componenti il dipartimento dell'Agogna, oppure che la tassa da quello imposta venga ridotta a quella che sarà stabilita in conseguenza della nuova legge sui fabbricati; prima di tutto però attenderò la risposta che sarà per farmi il signor ministro. »

Il ministro rispondeva:

« Darò una spiegazione che spero sarà per soddisfare l'onorevole preopinante.

« L'articolo 1° dice:

« Le case e gli edifizii di cui all'articolo 400 del Codice civile andranno soggetti a una tassa uniforme eguale al 10 per 100 del loro reddito netto.

« Poi all'articolo 15 soggiunge:

« Nella quota dovuta per la presente legge s'imputerà la somma che già si paghi per ciascun fabbricato od edificio, compresa l'area, secondo l'attuale suo allibramento. »

Dopo altre istanze, il ministro delle finanze aggiunge ancora:

« Dirò di più che le istruzioni del Ministero furono date in questa conformità, e credo che qualunque tribunale giudicherebbe in questo senso, dacchè la legge dice che tutti debbono essere sottoposti ad una tassa uniforme del 10 per 100. »

E poi soggiungeva ancora:

« Io posso assicurare che alcuni giorni scorsi si mandò una serie di risposte a vari agenti demaniali, tra le quali ve n'era una appunto che risolveva questo dubbio; e dopo qualche discussione per parte del Ministero e dei suoi consiglieri, si venne appunto a riconoscere che l'articolo 1° imponeva una tassa uniforme, e che se si fosse mantenuta una tassa maggiore del 10 per 100, non sarebbe più stata uniforme. »

A questo punto il relatore Michelini osservò:

« Io temo che vi sia qualche confusione.

« Se ho ben intesa la proposta dell'onorevole Robecchi, egli domanda non solamente che si tenga conto di quanto già si paga, ma ancora che se quanto si paga è superiore alla quota stabilita dalla legge, si debba dedurre.

« Ora, interpretare la legge in un senso piuttosto che nell'altro non spetta nè al Ministero, nè alla Camera stessa, ma unicamente ai magistrati. »

Il ministro delle finanze risponde a quest'osservazione:

« Il ministro delle finanze può interpretare la legge nell'interesse del fisco, e nessuno può costringere il ministro di finanze a fare una lite contro un contribuente, quando non crede essere fondate nelle sue domande; quindi ha creduto conscienciosamente che col dire un' *imposta uniforme*, il Parlamento avesse inteso che tutti pagassero la stessa cosa. »

Ecco la dichiarazione la più formale che sia mai stata fatta avanti al Parlamento. Ora, dopo tutte queste dichiarazioni il Ministero crede di non poter esentare le case rurali dall'imposta antica e neppure di poter tralasciare di esigere il di più d'imposta antica sui fabbricati civili che vi gravitasse oltre il decimo del reddito che è portato dall'imposta nuova. Questo mette le provincie interessate in una caldissima situazione. Sono persuaso d'aver diritto a termini della legge a non pa-

gare, perchè la legge è la volontà del legislatore, non le parole materiali del legislatore intese da altri in senso diverso da quello che il legislatore abbia voluto loro attribuire. Quando vi è una spiegazione di ciò che egli si è inteso di ordinare, di ciò che volle il legislatore, non si può interpretare la legge in modo diverso, quantunque le parole vi si prestassero maggiormente.

Quelle provincie si trovano nel caso di avere la coscienza di un diritto sicuro, di non essere obbligate a pagare, eppure trovano che gli agenti fiscali domandano il pagamento, e li minaccieranno anche quando non eseguissero questo pagamento.

Questa situazione è tale che si deve togliere perchè può produrre degli inconvenienti, degli atti disgustosi e delle spese verso onesti cittadini che pronti ad eseguire la legge ed a pagare quello che la legge loro impone, ricusano solamente di pagare ciò che il legislatore non ha voluto che paghino, ed è per questo motivo che io proporrei il seguente ordine del giorno :

« Considerando che dalle discussioni che ebbero luogo nel Senato il 21 e 25 gennaio, e nella Camera dei deputati il 27 giugno 1851 sulla legge d'imposta sui fabbricati, risulta manifestamente per dichiarazioni esplicite e concordi dei tre poteri legislativi che con quella legge si è inteso di stabilire un'imposta sola, uniforme e generale sui fabbricati di tutto lo Stato ;

« Considerando che risulta pure manifestamente per dichiarazioni esplicite e concordi dei tre poteri legislativi che con quella legge si è inteso di esonerare dall'imposta antica i fabbricati rurali e dall'imposta del soprappiù oltre il decimo del reddito netto i fabbricati civili ed opifici anche in quelle provincie nelle quali in forza di leggi anteriori i detti fabbricati ne erano gravati ;

« Considerando che a termini dell'articolo 73 dello Statuto l'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo, e che in conseguenza non è lecito nell'esecuzione dipartirsi dal senso e dalla interpretazione della legge di cui si tratta, che hanno alla medesima attribuito con concordi e esplicite dichiarazioni i tre poteri legislativi ; il Senato invita il Ministero ad attenersi nell'applicazione ed esecuzione della legge d'imposta sui fabbricati delli 31 marzo 1851 nella provincia Lomellina e nelle altre che si trovassero in circostanze simili al disposto delle dichiarazioni suddette, le quali contengono la vera volontà del potere legislativo, e passa all'ordine del giorno. »

RIEPIA. Domando la parola, perchè si discute intorno ad una legge alla quale io sono stato chiamato a porre la mia controfirma, poichè emanata quando io faceva parte del Ministero.

Io devo dire, all'appoggio di tutto quanto il mio collega senatore Piazza ebbe ad osservare, che l'intendimento del Ministero, allorchando presentava questa legge, era precisamente quello che si uguagliassero con essa le imposte delle case ; e l'articolo 1 determinava che quest'imposta dovesse essere del decimo del reddito, dedotte le spese come negli articoli successivi ; ma non si presentò mai neppure il dubbio al Ministero che tutti coloro i quali per caso avessero pagato più del decimo, non dovessero essere esonerati.

Io non sono legale, e per conseguenza non ho potuto calcolare abbastanza l'importanza dei termini con cui è concepito l'articolo 1 ; ma io dico che, se a vece di fare qui una discussione per decidere l'articolo, io fossi chiamato come giurista a dare il mio avviso sul valore del medesimo, crederci che nelle parole pure e semplici in cui è concepito sia chiara-

mente spiegato che chi pagasse più del decimo sarebbe esonerato di quella somma che pagherebbe oltre questo decimo ; infatti l'articolo 1 dice :

« Le case e gli edifici andranno soggetti ad un'imposta uniforme eguale al decimo del loro reddito netto. »

Quando si vuole assoggettare le case ad un'imposta uniforme, come si può sostenere che tale imposta sia uniforme, se a chi paga di più non si restituisce la somma eccedente ?

A questa osservazione un legale potrà rispondere esservi leggi anteriori, le quali determinano che, per ridurre le imposte, è necessaria una legge ; in tal caso forse avrà torto, perchè non essendo io legale, ignoro qual valore potrebbe ciò avere ; ma io ripeto che se, chiamato a spiegare con quella sincerità che si deve un nostro pensiero, io dovessi dire qual è l'intendimento di quest'articolo, io crederci spiegato tale intendimento dalla parola *uniforme*. Non esiste più l'uniformità se, mentre fate pagare il decimo a chi pagava solamente l'ottavo, e così lo chiamate a maggior concorso, perchè pagava meno, nello stesso tempo non esonerate chi per fatto antecedente pagava una maggior somma.

Io devo dunque dichiarare che quanto venne sostenuto dal senatore Piazza e le citate risposte date dal mio successore il conte Camillo Cavour, esprimono esattamente lo spirito da cui si pretendeva informata la legge promulgata nell'epoca in cui io faceva parte del Ministero.

Tale era allora la nostra credenza, che cioè questa legge fosse bastante, e che, quando l'articolo 1 stabiliva l'uniformità dell'imposta, non occorresse di dire: *sarà restituito a chi paga un soprappiù*.

Io ho creduto di dover dire queste poche parole perchè sono una precisa conforme ripetizione di quelle che furono dette da chi mi è succeduto, quando fu interpellato nell'altra Camera.

CENSIARIO, ministro delle finanze. Non v'ha dissenso fra il Ministero e l'onorevole senatore Piazza in quanto concerne il punto cardinale, che cioè quelli che pagano attualmente in virtù degli antichi allibramenti un'imposta sui fabbricati non debbono più pagarla : tutta la questione sta nel vedere se quest'interpretazione si debba fondare sopra la legge del 31 marzo 1851, oppure sopra una legge nuova.

Comincio dal dichiarare che le istruzioni che hanno dato luogo ai richiami di alcuni comuni, avvalorate ora dall'onorevole senatore Piazza, non sono state date da me ; in conseguenza il Ministero che le diede, pare che esaminando questa legge si sia convinto che non era autorizzato, allo stato delle disposizioni che essa contiene, a liberare i contribuenti attuali da quest'onere senza una disposizione legislativa.

La legge del 31 marzo 1851 all'articolo 1 dice :

« Le case e gli edifici di cui all'articolo 400 del Codice civile andranno soggetti ad un'imposta uniforme eguale al decimo del loro reddito netto. »

Le parole *imposta uniforme* si riferiscono evidentemente alla legge attuale, a quella che si stabilisce e non alle leggi anteriori, nè agli allibramenti che potessero portare già un onere sui fabbricati.

All'articolo 4 si dichiarano esenti da questa tassa i fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre sieno o non aderenti alle medesime e benchè annesse ai fabbricati civili.

Anche quest'articolo si riferisce all'imposta del decimo sui fabbricati stabilita colla medesima legge.

All'articolo 15 si dice :

« Nella quota d'imposta dovuta per la presente legge si imputerà la somma che già si paga per ciascun fabbricato od edificio, compresa l'area, secondo l'attuale suo allibramento. »

La parola *imputare* non solo non dinota deroga alle leggi anteriori, ma involge una specie di conferma di esse. Noto che d'altronde in tutta la legge non si trovano le medesime nè con particolare, nè con generale disposizione menomamente derogate.

Diffatti l'onorevole senatore Piazza giustamente faceva allora osservare che, quantunque lo spirito della legge intendesse a non volere più che un'imposta sola, universale, uniforme sui fabbricati, tuttavia le disposizioni di quest'articolo sembravano accennare il contrario. Ed in favore di quest'opinione non posso che ripetere le stesse parole dette allora dall'onorevole senatore Piazza :

« Infatti quest'articolo dice che l'imposta dovuta secondo l'allibramento sarà imputata nell'imposta nuova; e se l'imposta antica fosse maggiore della nuova, come si farà ad imputare una somma maggiore della minore? Oltre di ciò come s'imputerà l'imposta dovuta dai fabbricati rurali, i quali, a termini del retto scopo di questa legge debbono essere esenti dall'imposta? Come si farà ad imputarli nell'imposta nuova, mentre, secondo l'allibramento antico, hanno un'imposta, e con questa legge l'imposta deve cessare del tutto, e perciò non può essere imputata nella nuova imposta che non esiste? »

PIZZA. *(Interrompendo)* Il commissario regio mi ha confutato. . .

CERRARIO, ministro delle finanze. Ciò va bene, ma io non so se il commissario regio non avesse in questo fatto meno ragione di lei. Egli si è fondato sull'intendimento del Ministero che non poteva essere diverso; si è fondato sulla disposizione dell'articolo 1 che è generica, e che non déroga a nulla; ma intanto abbiamo in questa legge stessa una prova del contrario nell'imputazione che ordina.

Dunque, stante queste difficoltà, l'onorevole senatore Piazza aveva proposto un emendamento il quale avrebbe sciolte tutte le difficoltà fondandosi sui principii di equità, sulla manifesta intenzione del Governo e del Parlamento che non poteva essere disforme. Si è creduto allora che i termini generali dell'articolo 1 potessero essere sufficienti per distruggere tutti gli allibramenti che in forza di leggi anteriori si erano fatti in alcune provincie sui fabbricati.

Questa opinione è stata per alcun tempo non solo quella dell'onorevole senatore Nigra, ministro allora delle finanze, ma eziandio del mio predecessore il conte di Cavour.

Bisogna pur credere che egli, dopo un esame più accurato della legge abbia rinunziato a questa idea; poichè, in caso contrario, non sarebbero sorte le difficoltà che ora ci si presentano.

Che egli poi avvisasse di provvedere. . .

DE CARDENAS Domando la parola.

SCLOPIS. Domando la parola.

CERRARIO, ministro delle finanze. . . *(Continuando)* avvisasse di provvedere alle insorte difficoltà, risulta dal progetto di legge che egli ha presentato alla Camera dei deputati per un aumento sul tributo prediale nella tornata del 9 aprile 1852, dove all'articolo 3 ha messo in atto quello che prima era semplicemente in intenzione, vale a dire che gli allibramenti attuali risultanti dai catasti saranno annullati per l'anno 1853. Da tal epoca non potranno più servire a verun riparto dell'imposta di rendita regia, nè divisionale, nè provinciale o locale.

In questo stato di cose il Ministero non ha creduto di potere di propria autorità annullare quei parziali allibramenti.

La questione dunque sta ora nel vedere se questa legge sia sufficiente per autorizzare il Ministero a ciò fare, locchè il Ministero non ha creduto, oppure se sia necessaria una legge.

In quanto a me protesto di essere disposto non solo a presentare una legge per annullare questi parziali allibramenti, perchè riconosco, come ho detto, tutta la giustizia dei sovraccennati riclami, ma sono disposto altresì a domandare nella stessa legge dei compensi per le somme che saranno indebitamente pagate dalla data del 31 marzo 1851.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Avendo sentito l'onorevole senatore Sclopis domandare la parola congiuntamente a me, io suppongo che egli voglia dire le stesse cose che io aveva intenzione di accennare, cioè di prendere atto della dichiarazione ministeriale per riguardo alle spiegazioni che, dicesti, si daranno a quegli articoli che il Senato alle volte ha difficoltà di passare, per mala intelligenza, che possa provenirne dalle parole tecniche che gli sono sottoposte.

Io cedo dunque la parola al signor senatore Sclopis che è più eloquente oratore di me.

SCLOPIS. Io aveva intenzione di esprimere un'opinione che sulle prime non mi parve concorde con quella dell'onorevole ministro delle finanze; ma nella chiusura del suo discorso io credo che mi trovo in gran parte d'accordo con lui sulla sostanza della questione. Solo mi duole e debbo dirlo che siavi stata nell'esecuzione della legge tale imperizia da porre in contrasto ciò che veniva detto nella discussione del Parlamento, ciò che fissava la vera natura della legge con ciò che quindi si assumeva dal potere esecutivo nell'eseguimento della legge medesima.

Bramerei che cotesti esempi più non si riproducessero, perchè certamente ciò odorebbe d'ingiustizia verso i cittadini, ciò degenererebbe a grave disdoro degli impiegati della amministrazione che interpretassero a loro talento e contro lo spirito e contro la lettera delle discussioni parlamentari gli atti legislativi.

Il signor ministro delle finanze si è mostrato disposto a proporre una legge colla quale si adempirebbero i voti, non dirò soltanto dell'onorevole nostro collega il senatore Piazza, ma dirò della più assoluta giustizia.

Io credo per altro che si possa anche, se si vuole, prescindere da questa proposta di legge; chè nella legge stessa del 31 marzo 1851 sianvi tali elementi da vincere tutti gli scrupoli, da togliere tutte le dubbieze.

Signori senatori, ella è regola assoluta d'interpretazione delle leggi che se ne debba ricavare il senso dal suo scopo, dal suo complesso, dalle mire generali d'ogni progetto. Noi abbiamo nella citata legge un principio assoluto di perequazione, di eguaglianza, noi abbiamo una meta che la legge stessa determina al dieci per centinaio; siavi pure in un articolo di esecuzione un'espressione, la quale possa parere ambigua, essa debbe cedere, secondo i canoni dell'interpretazione, allo spirito della legge, alla lettera anzi della legge medesima, ed a quella dichiarazione la più solenne che se ne può fare, quella che sorge dalla discussione parlamentare.

Io credo quindi che anche quando il signor ministro delle finanze volesse prescindere dal proporre una nuova legge e quindi evitare la prolungazione di apparenti incertezze che

potrebbero ancora esistere, basti determinare che questa legge del 31 marzo 1851, in ogni ipotesi, non ammette altra tassa che ecceda il 10 per 100.

Io credo che in questo modo noi arriveremo alle regole di stretta interpretazione della legge, che toglieremo più presto una dubbietà, la quale avrei voluto che mai non esistesse.

Se per altro, anche per uno scrupolo che non divido ma che apprezzo, si crede dal signor ministro di presentare quanto prima una legge, la quale comprenda i due casi della spiegazione di quella ora esistente e della riparazione dei danni che provennero dalla falsa esecuzione della stessa, io mi accosterò anche a questa proposta; ma stimo bene di dichiarare che quest'esempio sarà forse funesto, in quanto che farà credere che noi ci atteniamo farisaicamente ad alcune secondarie dubbietà che sorgono in una legge, anziché considerare solamente il vero principio, la causa finale, l'oggetto assoluto della legge medesima.

CERRARIO, ministro delle finanze. Quantunque il rimprovero non si indirizzi a me, anzi precisamente perchè non si indirizza a me, debbo respingere assolutamente l'accusa di somma imperizia lanciata dall'onorevole signor senatore Sclopis contra al Ministero.

Nell'esecuzione della legge non vi è stata imperizia. Io credo che quando un ministro nella sua coscienza si accorge di non essere assistito dalle disposizioni della legge in una opinione che aveva prima, si onora cambiando avviso.

SCLOPIS. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SCLOPIS. Io parlai d'imperizia, perchè ho creduto che tal vocabolo fosse il più adatto, perchè imperizia non suppone necessariamente malizia, perchè imperizia può essere anche effetto di troppo precipitosa esecuzione.

Io non posso credere che perita sia quell'esecuzione della legge che contrasta colla causa della legge; che più ancora contrasta colle dichiarazioni manifeste intervenute nel Parlamento così nell'una come nell'altra Camera, che finalmente contrasta colle esplicite dichiarazioni fatte dal Ministero medesimo.

Io quindi credetti che, scegliendo la parola *imperizia* ed attribuendola non so a chi, ma sicuramente a persone, le quali non avevano avuto campo di studiare le regole della interpretazione della legge, non facesse torto a chicchessia.

Il riparare agli errori in ogni caso è sempre cosa lodevole, il denunziarli al Parlamento è dovere di coloro che hanno l'onore di appartenervi.

ALPIERI. Non potrei senza disonore disertare la causa che altra volta sostenni, giacchè essendo stata fatta ragione a quella parte della proposta allora emessa in comune coll'onorevole senatore Plezza, che più particolarmente era da me sostenuta, sarei ora inconsequentese facessi il contrario. Oltre a ciò confesserò al Senato aver io in certo modo un obbligo di coscienza, perchè credo di essere stato fra quelli che indussero l'onorevole senatore Plezza a rinunziare all'emendamento da lui proposto, il quale era direttamente indirizzato a fare che in modo formale e solenne rimanessero esonerati quegli edifici che si trovavano compresi nell'eccezione stabilita dalla legge e tuttavia erano stati precedentemente colpiti da una tassa uniforme.

Forse non avrà presente il Senato quale sia stata in quel momento la condizione, dirò, della discussione in ordine a questo punto.

In primo luogo erasi unicamente parlato di quegli edifici, i quali erano stati per lo passato assoggettati ad una tassa che

si poteva già fin d'allora presupporre più grave di quella cui dovrebbero soggiacere in virtù della legge del 1851; quindi si venne al caso di quegli edifici che fatti esenti dalla legge medesima, erano stati da leggi anteriori soggetti a tassa. Lunga ed intricata fu la discussione, e solo ad un certo tratto ci facemmo accorti che ci trovavamo in faccia ad una grave difficoltà, la quale forse non si poteva, nello improvvisarsi di una discussione, accogliere fiducia di risolvere con equità e convenienza.

Questa difficoltà era la seguente: la tassa istituita nella legge del 1851 è una tassa di quotità; la tassa preesistente è una tassa di ripartizione. Da questa differenza nasceva che lo aggravare coloro che pagavano la tassa di ripartizione aveva per risultato di aggravare coloro che altrimenti ne rimanevano soggetti.

Siccome parve allora a molti di noi poco opportuno il risolvere speditamente codesta difficoltà, così io credo e molti dei senatori al pari di me credettero, a fronte delle dichiarazioni così formali, così solenni, così uniformi dei signori ministri presenti al banco (giacchè, come colla sua solita lealtà dichiarava poco fa il senatore Nigra, non era il solo commissario regio, quantunque investito dell'autorità di chi rappresenta il Governo in una discussione che dichiarava tale doversi riguardare l'intendimento della legge, ma bensì il Ministero stesso), non essere a dubitare che l'applicazione dovesse trarre la sua radice da queste dichiarazioni, e quindi il Senato fu condotto a non insistere sull'ammissione dell'emendamento del senatore Plezza.

Questa determinazione fu presa tanto più facilmente in quanto che il Ministero desiderava allora che nessun indugio si frammettesse dal Senato fra la presentazione di questa legge e la sua ammissione.

CERRARIO, ministro delle finanze. Domando la parola.

ALPIERI. Ora che la difficoltà è stata sollevata, io non so se veramente non sia il caso di una nuova legge, perchè si tratta di rimediare al gravissimo incremento che avrebbe lo sgravamento degli uni a danno degli altri. Forse dunque sarà meglio considerata la cosa per questo verso che si provveda con una legge la quale tolga gli inconvenienti che sono stati commemorati dall'interpellante; nè potrebbe esser dubbia l'accoglienza che le sarà fatta nel Parlamento.

Io dopo di ciò credo di dover aggiungere, per quanto io sia d'accordo col senatore Plezza nel credere che la legge dovesse essere intesa ed applicata come egli accennava, che non saprei accordarmi nella proposta da lui fatta di un ordine del giorno quale è stato da lui testè letto.

Infatti, dopo le varie considerazioni alle quali egli si appoggia, viene a proporre che s'inviti il Ministero ad applicare la legge in conformità delle dichiarazioni fatte all'epoca della discussione.

Le stesse citazioni fatte dal senatore Plezza di ciò che in altro recinto si è passato ci danno fiducia, anzi assicuranza che nessun disparere vi potrebbe essere tra le due parti del Parlamento. Ma io credo che non sia conveniente d'aver ricorso a simili eccitamenti, in tesi generale, perchè potrebbe avvenire che in tal altra questione le maggioranze delle due Camere non fossero d'accordo pienamente, ed allora succederebbe che un invito verrebbe fatto al Ministero in un senso da una Camera, ed un altro in altro senso dall'altra Camera, locchè porrebbe il Ministero in gravissimo imbarazzo.

Credo adunque che l'ordine del giorno proposto dal senatore Plezza non sia per tale effetto ammissibile, ma che basti di prender atto delle parole del signor ministro delle finanze, il quale, io spero, non avrà da essere mai nel caso di con-

tradirsi, come abbiamo visto poter essere, che il commissario regio si trovasse contraddetta e dalle parole del ministro successore e dalle parole del ministro predecessore.

SCLOPIS. Dividendo nella sostanza l'opinione del senatore Piazza, crederei tuttavia che il suo ordine del giorno possa ridursi a maggior semplicità e possa anche includere la dichiarazione attualmente emessa dall'onorevole signor ministro delle finanze, il quale sicuramente intende non in un modo diverso da me le regole dell'interpretazione della legge; io proporrei perciò al Senato un'altra formola più semplice dell'ordine del giorno concepita nelle seguenti parole:

« Il Senato, atteso che emerge dalla discussione che precedette l'emanazione della legge d'imposta sui fabbricati in data 31 marzo 1851, ed in ispecie dalle dichiarazioni ministeriali nella discussione anzidetta intervenute, che in nessuna ipotesi tale imposta possa eccedere la quota del dieci per centesimo, invita il Ministero a far eseguire in tal senso l'anzidetta legge, » ecc.

PIEZZA. Ma i fabbricati rurali che sono esenti non sono contemplati.

SCLOPIS. È fissata la tassa.

PIEZZA. Però i fabbricati rurali non ne devono pagare nessuna.

Io non mi oppongo a che l'ordine del giorno si combini in altro modo perchè non tengo alla forma, sì bene alla sostanza; ma egli è mio dovere di osservare che sebbene non dissentirei a che dal Ministero si presentasse una nuova legge, mi pare tuttavia che si metterebbe così in un'assai cattiva posizione il Ministero stesso dichiarando qui che sarebbe necessaria una nuova legge per poter eseguire questa nel modo e secondo quel concetto, in seguito ai quali essa è stata votata, poichè in quasi tutte le leggi si fanno delle dichiarazioni ministeriali. E se si mette per principio che le dichiarazioni ministeriali a nulla servono, non si potrà più prescindere dall'introdurre emendamenti alle leggi, e non resterebbe più una gran risorsa al Parlamento, quella cioè di poter concertare il senso delle parole in modo che il Ministero si tenga obbligato di eseguirle in quel senso fissato.

Quando una volta dicesse il Ministero che ciò che ha dichiarato non vale nulla, e che, perchè egli si creda obbligato è necessaria una nuova legge, allora saremmo noi obbligati ad introdurre sempre degli emendamenti affine d'accertare e fissare, come abbiamo diritto, il senso che vogliamo dare alle parole delle leggi che noi facciamo.

Io credo adunque che anche nell'interesse del Ministero sarebbe più conveniente di dichiarare che intende la legge nel modo in cui risulta dalle da me citate dichiarazioni.

Ciò che io dico è anche più consentaneo ai principii legali, perchè non sono le parole materiali che formano la legge, ma è la volontà del legislatore manifestata da tutti tre i poteri legislativi d'accordo in modo da non poter lasciare alcun dubbio intorno ad essa. Qual bisogno abbiamo di altra legge la quale dichiari questa stessa volontà, mentre questa volontà fu già dichiarata?

Ripeto che non è dell'interesse del Ministero di togliere al Parlamento il mezzo di evitare molte difficoltà dichiarando nelle discussioni il senso preciso che da lui si attribuisce alle parole delle sue leggi.

Adunque io ripeto nell'interesse stesso del Ministero, che sarebbe forse miglior consiglio che fosse oggi per sempre riconosciuto che la volontà del legislatore è manifestamente quella che risulta dai motivi della legge, cioè dalle discussioni che precedettero la legge.

Questo è il senso in cui l'abbiamo voluta; avremmo negato il nostro voto senza tali intelligenze; questa è adunque la volontà che deve avere effetto; questa è la vera legge.

In conseguenza credo che farebbe meglio il Ministero dichiarando che la eseguirà in questo senso, giacchè se egli persiste nel ritenere invalida una dichiarazione anteriore, che valore potremo noi dare alla dichiarazione che ci fa oggi, la quale può essere invalidata un altro giorno? La sua promessa di una legge apposita è di compenso quando viene in seguito; ed è conseguenza di una formale dichiara che le promesse e le dichiarazioni formali del Ministero non sono ritenute da lui capaci di obbligarlo.

Rispetto gli scrupoli ministeriali se egli crede necessaria una legge per sistemare la vertenza definitivamente, ma insisto perchè intanto che si sta ad aspettare la legge, provveda subito per la sospensione dell'esazione di ciò che egli stesso ha dichiarato per giustizia non dovuto.

Se si continua quella indebita esazione di tributi potrebbe succedere che alcuni cittadini animati dalla lettura della discussione che ebbe luogo sulla legge dei fabbricati, rifiutassero di pagare, e si vedessero a fare atti odiosi, e spese indebite, le quali spese ed i quali atti odiosi non si possono più nè cancellare, nè restituire: ne succedrebbero in conseguenza dei gravi inconvenienti.

Per questi motivi io credo che sarebbe forse meglio che il ministro dichiarasse che eseguirà la legge nel senso che i legislatori l'hanno voluta, epperò insisterei nel senso del mio emendamento, pronto a riformarlo nel migliore modo che mi potrà essere suggerito da qualunque dei miei colleghi, o per lo meno che fin d'oggi sospendesse l'esazione di quei tributi che la futura legge dovrà abolire del tutto.

ALFIERI Chieggo la parola per insistere sulle osservazioni che ho già fatte.

L'onorevole senatore Piazza dice che bisogna eseguire la legge in conformità della volontà di cui è improntata. Io sono d'accordo; ma faccio appello alla lealtà dell'onorevole mio amico, il senatore Piazza, e gli domanderò se veramente era volontà della legge che rimanessero aggravati coloro che pagano una tassa di ripartizione, giacchè è certo che lo sarebbero stati, essendo nell'indole di questa il far cadere a maggior aggravio degli uni ciò di che sono esonerati gli altri. Quindi nella discussione che ebbe luogo nel 1851 si stabilì d'accordo di non dar più seguito all'emendamento, appunto perchè si supponeva che il Ministero, considerata la gravità della cosa e la convenienza che vi era di non lasciar aggravare gli uni a beneficio degli altri avrebbe trovato modo dalle sue istruzioni di regolare equamente e giustamente ogni cosa, ovvero avrebbe proposto al Parlamento quel rimedio che egli, in difetto di altri mezzi, avrebbe ravvisato più opportuno. Se non lo ha fatto, si fu perchè, io amo crederlo, gli sono mancati quei mezzi suoi propri.

Si è perciò che io concorrevo nell'opinione del signor ministro delle finanze, nel considerare cioè più opportuna la presentazione d'una nuova legge.

Ma intanto, lo ripeto, perchè credo questo punto gravissimo, se si desse esecuzione senz'altro all'esoneramento di una parte dei contribuenti, verrebbero notabilmente aggravati gli altri che hanno parte in questa tassa di ripartizione.

PIEZZA. Farò osservare a questo proposito che nella specie attuale niente è più facile che annullare l'imposta sulle case nelle provincie che io conosco. In quelle provincie vi son due catasti, cioè quello generale dei beni che comprendè

tutte le terre, ed il catastino delle case, il quale è stato fatto durante la repubblica cispalpina per assoggettare le case ad un estimo loro proprio. Quando questo catastino venga annullato, resto tolto l'inconveniente e per la ripartizione e per la quotità, perchè quella comunità cessa di avere tanti scuti quanti ne ha nel catastino delle case, e nello stesso tempo restano sollevati anche i particolari gravati dell'imposta nuova, ai quali quelli scuti si trovano accollati. Del resto questa discussione avea già avuto luogo quando si trattò della legge sui fabbricati, ed allora il Ministero ha dichiarato che avrebbe studiati questi catastini, e li avrebbe aboliti se ne era il caso.

Ecco le parole:

« Debbo osservare all'onorevole senatore preopinante che le difficoltà ch'egli accenna debbono esaminarsi quando si tratta di mettere in esecuzione la legge, e non in ora che si tratta di farla. È impossibile che si possan fin d'ora prevedere in una legge che deve essere generale ed abbracciare la generalità delle case, le difficoltà speciali che per certe località possono nascere; basta a noi di stabilire il modo con cui dovranno essere assoggettati a tributo i fabbricati. Se laddove vi saranno dei catastini dovranno sopprimersi o non, sarà poi da determinarsi secondochè l'annullamento impingerà, o non, nei termini coi quali è concepita la legge, nella quale non può trovare luogo una speciale disposizione al riguardo. Non si può la legge redigere in modo che preveda e provveda a tutti i casi; la legge deve determinare ciò che vuole. Ciò fatto, il Governo provvederà nel miglior modo possibile alla sua esecuzione; ma, ripeto, le considerazioni determinate da circostanze speciali a certe località non debbono condurre alla conseguenza che gli articoli di legge proposti non debbano essere ammessi dal Senato. »

Da ciò si vede che fin d'allora si era parlato di questi catastini, ed il Governo ha detto che li avrebbe soppressi se ne era il caso.

Io non dissento, se si crede necessario, che si proponga una legge: ma quello su cui insisto è che il Ministero dichiari fin d'ora che non esigerà più dai contribuenti quella imposta, perchè, se la esigesse, e che essi facessero delle opposizioni, si troverebbe nella necessità di fare degli atti odiosi, ingiusti contro individui i quali sostanzialmente hanno ragione.

Dunque si sospenda momentaneamente l'esazione dell'imposta antica sui fabbricati, salvo poi a provvedere meglio sia per legge, od in altro modo ad esonerare definitivamente i comuni ed i privati.

JACQUEMOUR. Je demande la parole.

PRESIDENTE. M. Nigra l'a demandée avant vous.

NIGRA. Dirò solo due parole per far osservare l'effetto che mi fa questa questione.

A parer mio la questione che si sta ora ventilando ha un punto sul quale siamo tutti d'accordo, ed è quello che lo spirito della legge è indirizzato ad eguagliare l'imposta. La difficoltà sta in ciò che alcuni dei senatori sostengono che la legge si spieghi abbastanza per definire la questione, laddove il signor ministro dice che la legge non parla chiaramente. Esiste la legge anteriore? dunque ci vuole una legge che sia più chiaramente spiegativa.

A questo stato di cose non conviene di proporre un ordine del giorno, pel quale si spieghi, oltre la necessità che abbiamo, quella cioè di attivare la legge tal quale è.

Noi dobbiamo, io credo, adattare un ordine del giorno semplicissimo, vale a dire mantenere alle parole dette nel Senato durante la discussione quel vero valore che noi abbiamo

creduto dar loro, e non mettere il ministro in un obbligo di dichiarare oggi il modo con cui vi provvederà.

Io proporrei per conseguenza un ordine del giorno espresso in questi termini:

« Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni date dal signor ministro sulle interpellanze del senatore Plezza, passa all'ordine del giorno. »

Quest'ordine del giorno lascierebbe sussistere l'opinione che noi abbiamo, che abbastanza fossimo dalla discussione in allora fatta e dalle risposte date dal signor ministro, sicuri che non si può altrimenti attivare la legge che con un'imposta uniforme, e lasceremo al signor ministro di presentare una legge, se la crede necessaria, od invece di valersi di quei mezzi coi quali crederà poter dare sufficiente valore a questa legge che da taluni è creduta sufficientemente spiegativa. Se quest'ordine del giorno fosse messo in votazione. . .

PLEZZA. Mi pare che quell'ordine del giorno, quantunque nello spirito contenga ciò che io stesso volevo dire, sia però troppo lato, in modo che non esprime la volontà oggi manifestata dal Senato; sembrami invece che l'ordine del giorno da me proposto raggiunga interamente lo scopo dell'onorevole preopinante, giacchè io non ho detto altro che ciò che l'onorevole preopinante ha voluto dire.

Ecco il mio ordine del giorno. (*Lo legge* — Vedi pag. 222)

In quest'ordine io non fisso precisamente quello che deve fare il Ministero; se crederà necessario di abrogare per legge il catastino delle case, proporrà una legge: ma intanto, siccome sa che l'intenzione del legislatore in quelle dichiarazioni era che nessuno pagasse più l'imposta contenuta nel catastino, sospenderà immediatamente l'esazione di quella imposta, e poi provvederà a regolarizzare il suo annullamento definitivo con una legge, se la crederà necessaria; perchè io non ho detto abolisca oggi il catastino, ho detto che si attenga all'esecuzione di quelle dichiarazioni; quelle dichiarazioni vogliono due cose, cioè che siano aboliti gli allibramenti antichi, e questo lo farà il ministro per legge o senza legge, come crederà di poterlo e di doverlo fare, per farlo legalmente; e che nessuno paghi più l'imposta antica, e questo lo può fare subito anche con una sospensione provvisoria dell'esazione durante il tempo necessario per metter in corso la legge.

Allora non può più verificarsi il caso di contribuenti che chiamati a pagare facessero resistenza, ed avendo ragione, fossero assoggettati a spese e molestie ingiuste.

PERNATI, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PERNATI, ministro dell'interno. Io prendo la parola per una semplice spiegazione di fatto circa l'istanza del senatore Plezza per l'annullamento del così detto catastino, vigente nelle provincie che appartenevano al già regno d'Italia. . .

PLEZZA. Questo non è specificato nell'ordine del giorno: l'ordine dice soltanto di attenersi al senso delle dichiarazioni. . .

PERNATI, ministro dell'interno. È una spiegazione che intendo dare, che il catastino non potrebbe essere annullato in quanto che nella legge del 31 marzo 1851 si è stabilita una imposta sui fabbricati per conto dello Stato, ma questo catastino è pure il titolo principale dell'allibramento di ogni comune, e vuole essere mantenuto intatto tal quale era per il ripartimento delle imposte provinciali, divisionali e locali; si potrebbe solamente cominciare a non prevalersene per ciò che riguarda l'imposta reale suddetta.

Del resto, io credo che il Ministero sarà per accettare l'ordine del giorno del senatore Sclopis.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Piazza.

PIAZZA. Domando la parola per far osservare che veramente quest'interpretazione che il catastino debba essere conservato per l'imposta provinciale e comunale, non mi pare fondata e consentanea ai termini della legge, giacchè colla legge sui fabbricati è stata intenzione dei legislatori di cominciare un sistema generale d'imposte uniforme per tutto lo Stato; dunque se si vorrà chiamare gli edifici a pagare qualche cosa per l'imposta provinciale e comunale, bisognerà chiamarli con un'altra legge uniforme per tutto lo Stato, e generale; ma se noi cominciamo dal conservare per quest'oggetto un catastino che non c'è che in qualche provincia, non avremo mai uniformità di sistema.

Io capisco benissimo la lacuna della legge a cui vuole riferirsi il signor ministro; egli dice: conservate questi catastini per l'imposta provinciale e comunale, altrimenti voi non avrete più mezzi da imporre questi fabbricati per l'imposta comunale e provinciale; ma, rispondo io, avete nelle altre provincie questi catastini ed il mezzo di chiamare i fabbricati al pagamento delle imposte provinciali e comunali? Certo che no. Dunque, se volete introdurre un sistema uniforme d'imposte, supplite a questa lacuna con una legge che, oltre al decimo dovuto al Governo, chiami questi fabbricati anche ad un'altra quota d'imposta comunale e provinciale: allora avrete un sistema uniforme per tutto lo Stato.

Ma se noi cominciamo a conservare per un oggetto speciale una forma d'imposta che è stabilita solamente in alcune località, e che non si vuol generalizzare mai, noi non riusciremo mai più a raggiungere lo scopo del sistema in cui siamo entrati, di stabilire cioè un'imposta uniforme e eguale per tutto lo Stato.

Di modo che io credo che anche per l'imposta comunale e provinciale debba essere abolito il catastino, e al bisogno egli accennò l'onorevole ministro dell'Interno si debba provvedere con un articolo di legge, il quale autorizzi a far concorrere al pagamento dell'imposta provinciale e comunale i fitti delle case.

Questo credo che sia il vero spirito della legge. Ma, del resto, nel mio ordine del giorno io non pretendo che sia abolito oggi: lascio agli studi del Governo di decidere se per qualche riguardo, non per questo speciale che a me non pare ben fondato, ma se per qualche altro riguardo fosse necessario di conservarlo temporariamente. Solamente insisto affinché si dichiari che si debba applicare la legge nel senso delle dichiarazioni ministeriali da me esposte, le quali dicono che non si esigerà il soprappiù, perchè non vale il dire: eseguiamo la legge e compenseremo l'indebitamente pagato, se intanto cominciate ad esigere un'indebita anticipazione di danaro e mettete in pericolo colui il quale volesse resistere e non pagare, di andar soggetto ad atti odiosi e a spese.

Dunque suspendete l'esazione dell'imposta sui fabbricati rurali, provvederete poi all'annullamento del catastino con più comodo e dopo maggiori studi.

Questo è il senso del mio ordine del giorno, il quale non parla del catastino, perchè dice: « Invitare il Ministero ad attenersi nell'applicazione, » ecc.

PRESIDENTE. Il senatore Jacquemond ha la parola.

JACQUEMOND. J'avais déjà demandé la parole, lorsque M. le sénateur Nigra a proposé son ordre du jour. Mon intention était également de proposer l'ordre du jour pur et simple en prenant acte des déclarations qui ont été faites par M. le ministre des finances, car j'étais reconnaissant la justice des réclamations présentées par le sénateur Piazza, et à dit

qu'il était disposé à présenter un projet de loi pour résoudre la difficulté qui se présente.

Je crois que le moyen le plus régulier de sortir de cette complication est de recourir à la voie législative. Les ordres du jour plus ou moins motivés ne feront que reculer la difficulté sans conduire à sa solution.

Et d'abord, j'aurais l'honneur d'observer que, lorsqu'une loi a été votée et sanctionnée, l'interprétation des dispositions qu'elle renferme est du domaine exclusif de l'autorité judiciaire.

Si le Parlement voulait interpréter par des ordres du jour les lois qu'il a votées, il sortirait du cercle de ses attributions, il commettrait un empiétement de pouvoirs et les tribunaux ne seraient point liés par ce mode d'interprétation. L'autorité judiciaire est obligée de puiser ses règles d'interprétation dans les articles 14 et 15 du Code civil; et quand le Parlement croit qu'une loi a besoin d'être interprétée d'une manière généralement obligatoire, il ne peut le faire que législativement.

Je ne saurais donc souscrire à un précédent que je trouve irrégulier.

Si des contribuables trouvent que la loi d'impôt sur les bâtiments n'est pas appliquée avec justice à leur égard, la voie des tribunaux leur est ouverte, mais le Parlement est incompétent pour régler par des ordres du jour l'application ou l'interprétation des lois votées et sanctionnées.

Un autre motif pour lequel je considère qu'une loi est nécessaire pour les provinces dont il s'agit, c'est que la loi du 31 mars 1851, qui y a établi l'impôt de quotité sur les bâtiments, se trouve entravée par l'existence d'une loi d'impôt de répartition sur les mêmes bâtiments, affectant l'impôt divisionnaire et provincial. Il faudra donc avant tout y suppléer, car je ne comprends pas comment le Ministère pourrait donner quittance de la partie de cet impôt qui n'est pas destinée aux caisses du trésor.

Il est à croire que cet impôt de répartition irait peser sur d'autres contribuables, ce qui pourrait apporter une perturbation non moins grande que celle qu'on veut éviter.

C'est une question délicate qu'il importe d'étudier sous toutes les faces, afin de prévoir ces diverses éventualités et de ne pas s'exposer à réparer une injustice par une autre injustice.

Le Parlement et le Ministère sont d'accord pour reconnaître qu'il y a une lacune dans la loi de 1851; nous ne discutons que sur les moyens d'y remédier. Pour moi je suis convaincu de l'insuffisance d'un ordre du jour motivé, je ne vois le remède que dans un projet de loi bien étudié, qui devra prévoir la difficulté dans ses dernières ramifications et notamment par rapport à la contribution provinciale et divisionnaire.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Avendo proposto un ordine del giorno motivato, debbo spiegare le ragioni per cui non posso accontentarmi all'ordine del giorno puro e semplice del signor. . .

NIGRA. (Interrompendo) Pregherei il signor presidente a voler rileggere l'ordine del giorno da me proposto.

PRESIDENTE. Debbo per la chiarezza della discussione far osservare al senatore Sclopis che l'ordine del giorno chiamato *finora* puro e semplice non è propriamente tale, in quanto che la proposizione del senatore Nigra, appoggiata dal senatore Jacquemond, si accosta, è vero, alla natura dell'ordine puro e semplice, ma tende in pari tempo ad invitare il Senato a prendere atto delle dichiarazioni fatte dal Ministero. L'ordine puro e semplice scarta, per così dire, la

discussione, quello invece proposto dal senatore Nigra ha qualche cosa di più importante, in quanto che, tenendo conto della dichiarazione ministeriale, dà molto valore alla fatta interpellanza.

Ho voluto dare queste spiegazioni, acciò il senatore Sclopis consideri che non v'è gran divario fra il suo ordine del giorno e quello proposto dal senatore Nigra.

La parola è al senatore Nigra.

NIGRA. Farò una breve considerazione: l'ordine del giorno che ho proposto è semplice, perchè contiene due parole; ma non è però tanto semplice in confronto delle spiegazioni date dal ministro, il quale parlando con quella schiettezza che gli è naturale, ha riconosciuto che lo spirito della legge di cui si discorre è conforme all'idea che ci siamo formata.

Quando il ministro delle finanze si spiega con siffatta chiarezza, io credo che in poche parole si possa contenere molto. E queste poche mie parole sono in ragione dell'alta considerazione in cui tengo quelle da lui dette in spiegazione della presente questione.

SCLOPIS. Io aveva parlato dell'ordine del giorno puro e semplice, perchè il preopinante a cui rispondo aveva parlato dell'ordine puro e semplice, ed anzi aveva informato la sua opinione precisamente all'idea di quell'ordine del giorno puro e semplice.

Mi consolo che l'ordine del giorno proposto dall'onorevole signor senatore Nigra non sia di tanta semplicità, e possa anche in qualche parte entrare nel divisamento che sottopongo al Senato.

Io non credo che questa discussione possa terminare senza una dichiarazione esplicita ricevuta dal Senato.

La dichiarazione fu fatta dal signor ministro delle finanze: io non formo desiderio migliore; tuttavia il signor ministro delle finanze abbondando forse in una delicatezza di dubbi, ci disse che avrebbe presentato un progetto di legge per togliere questi dubbi o per riparare alle conseguenze di quella divergenza di fatto e di diritto, che era incorsa nell'esecuzione della legge del 31 marzo.

In questa parte io non potrei partecipare nell'opinione del signor ministro delle finanze, perchè credo la legge talmente chiara, da non abbisognare d'interpretazione.

E poichè parlo d'interpretazione, mi permetto di fare osservare al signor senatore Jacquemoud che qui non si tratta veramente di quell'interpretazione la quale è devoluta ai magistrati, ciò che si fa in tutti i Parlamenti, vale a dire si tratta, denunciato che sia un fatto erroneo di un'amministrazione, di cercare di ripararvi. Qui siamo nella cerchia governativa: non abbiamo bisogno d'altro che d'una spiegazione: la spiegazione fu data.

Non mi pare necessario, anzi crederei superfluo estendere gli effetti dell'interpretazione, tenuto conto delle varie considerazioni che furono emesse.

L'ordine del giorno l'avrei congegnato in modo che mi sembra poter combinare colle varie sentenze che vennero adottate dai due onorevoli senatori che proposero anche l'ordine del giorno.

* Il Senato, sentite le dichiarazioni emesse in questa seduta dal signor ministro delle finanze, conformi in tutto ai principii che vennero dedotti ed accolti nella discussione precedente alla legge d'imposta sui fabbricati in data 31 marzo 1851, e ritenuto che non sarebbe necessaria una legge spiegativa in proposito, prende atto della dichiarazione formale, che l'imposta suddetta non possa mai eccedere il dieci per cento, nè colpire i fabbricati rurali, e passa all'ordine del giorno. *

Io credo che, a un dipresso, ritorni anche nel senso dell'ordine del giorno proposto dal signor senatore Nigra, perchè esprime chiaramente che non si crede necessaria la proposta di una legge.

In questa parte, io dico, insisterei, perchè non vorrei che ad ogni caso di abuso, di falsa intelligenza, di errore, quando la legge è chiara per sé, essa venisse assoggettata ad una nuova ampliazione di ciò che per sé stesso è abbastanza esplicito.

NIGRA. L'ordine del giorno del senatore Sclopis mi fa un certo senso in quanto che egli dà una minore forza alle discussioni che ebbero luogo allorchando si trattava di questo progetto. Noi stabiliamo fin d'oggi che ci vuole una legge per decidere. . .

Molte voci. Al contrario! al contrario!

NIGRA. Allora ho capito male.

JACQUEMOUD. Lorsque j'ai dit que j'acceptais l'ordre du jour pur et simple, je. . .

Alcune voci. La chiusura.

PRESIDENTE. On demande la clôture de la discussion.

JACQUEMOUD. Si on désidère la clôture, je n'insisterai pas.

CARRARO, ministro delle finanze. Come ho già avuto l'onore di dire al Senato fin dal principio di questa discussione, non vi è punto dissenso di principii fra gli onorevoli senatori che hanno parlato nel senso di ritenere sufficiente la legge, e il Ministero il quale dubitava che potesse essere necessaria un'altra disposizione legislativa.

In seguito alle discussioni che ebbero luogo già prima d'ora nell'altra Camera, ed oggi in questa, il Ministero riterrà tali discussioni per ragioni sufficienti di dare esecuzione alla legge in quel modo che è accennato dall'ordine del giorno del senatore Sclopis, che io perciò non dissento di accettare.

JACQUEMOUD. Dès qu'il s'agit d'un impôt de répartition, les cotes dont quelques contribuables seraient déchargés, par l'effet de l'ordre du jour motivé, pèseraient nécessairement sur d'autres contribuables. Ceux-ci seraient également fondés à se plaindre d'une semblable surcharge. D'ailleurs, comment le Ministère pourrait-il suppléer au déficit sur la contribution provinciale et divisionnaire? On ne peut donc sortir de cette complication que par une loi.

L'ordre du jour proposé par M. le sénateur Nigra m'a semblé atteindre ce but, puisqu'il passait à l'ordre du jour en prenant acte des déclarations du Ministère, déclarations par lesquelles il a offert de présenter un projet de loi.

Du moins, c'est ainsi que j'ai compris la proposition de M. le sénateur Nigra, et c'est pour cela que je déclare y adhérer.

PLEZZA. Io intendo oppormi alla proposta del senatore Jacquemoud. Infatti il prendere atto delle dichiarazioni ministeriali anteriori alla di lui accettazione dell'ordine del giorno Sclopis, dire che il Ministero intanto deve esigere il pagamento, equivale all'ordine del giorno puro e semplice.

Prende atto di che cosa? Di quello che ha detto il Ministero; ma il Ministero non ha detto altro se non che egli crede dover continuare ad esigere finchè una nuova legge lo abbia autorizzato a cessare dall'esazione.

Questo equivale precisamente all'ordine del giorno puro e semplice; non vale la difficoltà accennata dal senatore Jacquemoud dove dice: come farete a scaricare quel comune da quell'imposta che gravita sui fabbricati sotto forma d'imposta di ripartizione?

Quando l'intenzione del legislatore è chiara che quell'im-

posta debbè essere annullata, il Ministero l'annulla sotto qualunque forma essa sia, l'annulla per il privato, l'annulla per il comune, l'annulla per la provincia.

È intenzione e volontà espressa del legislatore che quella imposta sia annullata, dunque non deve più esistere per alcuno, e non deve più esistere per chi la pagava, nè deve ricadere su altri, se no non sarebbe annullata ma solo traslocata.

PRESIDENTE. Metto ai voti...

Una voce. Non siamo più in numero.

Altre voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Anzi eccede il numero.

DES AMERVOIS. Domando la parola per ribattere l'obbiezione fatta dall'onorevole senatore Jacquemoud in ordine alle difficoltà che egli crede far nascere dalla natura che attualmente ha in certe località l'imposta sui fabbricati, in quanto che quest'imposta è una tassa di ripartizione anzichè di quotità come sarebbe la nuova tassa.

Mi pare che questa difficoltà non sia insuperabile, giacchè siamo d'accordo che la nuova tassa debba essere raggugliata al decimo del prodotto del fabbricato, siamo pure d'accordo che non possa eccedere il decimo.

Io ritengo adunque che sebbene la nuova legge abbia detto che la tassa antica deve imputarsi nella nuova, il disposto di questa legge equivale ad una distruzione assoluta dell'antica imposta. Dacchè la nuova non può eccedere il decimo; dacchè non può sussistere una doppia imposta, mi pare che scenda di necessità la conseguenza che qualunque sia l'antica, o di quotità o di ripartizione, deve cessare d'esistere, epper- ciò mi unisco alla proposta dell'ordine del giorno stata fatta dal senatore Sclopis ed accettata dal Ministero.

PRESIDENTE. Il Senato deve farsi giudice fra i due ordini del giorno proposti, uno dal senatore Sclopis, l'altro dal senatore Nigra.

L'ordine del giorno Sclopis è stato accettato dal Ministero; ma siccome l'accettazione del Ministero non può fare legge...

NIGRA. L'ordine del giorno del senatore Sclopis accettato dal Ministero conduce alle stesse conseguenze alle quali tendeva il mio; quindi io non credo di dover più insistere per per esso e lo ritiro.

PRESIDENTE. In questo caso non resta che a mettere ai voti l'ordine del giorno del senatore Sclopis.

Chi approva l'ordine del giorno del signor senatore Sclopis, voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UNA LINEA TELEGRAFICA DA TORINO AL CONFINE FRANCESE PER CIAMBERI.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio ha la parola per presentare una relazione.

GIULIO, relatore. Depongo sul banco della presidenza la relazione sulla legge per lo stabilimento di una linea telegrafico-elettrica da Torino al confine francese per Ciamberti (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 913).

PRESIDENTE. Questo rapporto sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per lunedì 12 luglio:

Alle ore 12, riunione negli uffici:

1° Per la nomina a squittinio di lista della Commissione di sette membri per il progetto di legge sul contratto civile del matrimonio;

2° Per l'esame della legge concernente il mutuo di lire 500,000 da contrarsi a carico speciale della provincia di Cuneo.

Alle ore 2, seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1° Per lo stabilimento dell'imposta prediale in Sardegna;

2° Stabilimento di una linea telegrafica da Torino al confine francese per Ciamberti;

3° Relazioni di petizioni.